



# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Viale del Lavoro, 1 -  
[www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it) 049 8968611

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289  
[comune@comune.pontesannicolo.pd.it](mailto:comune@comune.pontesannicolo.pd.it)

**ORDINANZA N. 45**

**Lì 3 maggio 2016**

**OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D 773/1931 E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- Con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.
- Si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- Il 14 luglio 2015, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- Sulla base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";
- Nel 2011, nel settore dei giochi pubblici, la spesa media annuale per il gioco d'azzardo legale ha superato i 1200.00 euro pro capite e che, stando a dati dell'azienda ULLSS 16, si stima come nel solo 2011 siano stati oltre 760 i milioni di euro spesi dai padovani tra tutte le forme di gioco legale, con una spesa media pro capite di 870.00 euro;
- la stessa nota dell'azienda ULLSS 16 di Padova evidenzia che si stimano, per difetto, in almeno 500 gli adulti che già evidenziano comportamenti patologici e di dipendenza nel gioco e che avrebbero bisogno di interventi specifici di supporto e di trattamenti presso servizi specialistici socio-sanitari;
- Organi di stampa locale di venerdì 31 ottobre 2014 riportano la notizia che il Vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, nel corso di un incontro pubblico sul tema della ludopatia, avrebbe dichiarato come "L'azzardo generalizzato porta a dipendenze che sfociano nella patologia. Famiglie rovinate, usura, suicidi";

**RITENUTO** di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art 3, comma 2 del DLgs 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

**DATO ATTO** che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

**CONSIDERATO CHE**, come descritto nella relazione di cui in premessa il giocatore d'azzardo ha una incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

**VISTO** l'art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: "il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

**VISTE** la circolare nr 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- a) Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- b) Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- c) Sale Bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

**VISTE** le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) nr 3271 del 30/06/2014 e nr 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

**VISTA** la sentenza Corte Costituzionale nr 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

**VISTO** il decreto legge 13 Settembre 2012 nr 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189: "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

**VISTO** gli artt 50, comma 4 che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e l'art. 54 del D.Lgs 267/2000, e ss.mm.ii. nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale ufficiale di governo;

**RITENUTO** necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli art 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

## **1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART 86 TULPS :**

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

## **2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART 110, COMMA 6 DEL TULPS, RD 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI:**

a) Autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);

b) Autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc...);

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

### **DISPONE**

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

### **DISPONE ALTRESÌ**

Che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

### **AVVERTE CHE**

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova e, successivamente, trasmesso alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

F.to IL SINDACO  
(*dr. Enrico Rinuncini*)